BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I. Mogadiscio, 19 Aprile 1950 Supplemento N. 1 al N. 1

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: nomina dell'Amministratore del Territorio della Somalia 22

ORDINANZA N. [illegible] del 12 aprile 1950: assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia 23

ORDINANZA N. 6 del 12 aprile 1950: data di decorrenza del trapasso dei poteri fra l'Amministrazione Britannica e l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia 24

ORDINANZA N. 7 del 12 aprile 1950: disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornamento delle norme vigenti nel Territorio della Somalia in materia giudiziaria 25

ORDINANZA N. 8 del 12 aprile 1950: ordinamento amministrativo del Territorio della Somalia 27

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 8 febbraio 1950, N. 12;

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità di provvedere all'amministrazione provvisoria del Territorio della Somalia in conformità della Raccomandazione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 Novembre 1949 e dell'Accordo concluso a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria il 27 Gennaio 1950;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Il Ministro Plenipotenziario Dr. Giovanni FORNARI è incaricato delle funzioni di Amministratore del Territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, con i poteri e le attribuzioni previste dall'Accordo predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, lì 31 marzo 1950.

F.to Luigi Einaudi
F.to De Gasperi
F.to Sforza

RAGIONERIA CENTRALE
PER I SERVIZI DEL MINISTERO A. I.

Visto: 321
Roma, li 5 Aprile 1950.
Il Direttore Capo della Ragioneria
F.to DE PAOLIS

Registrato alla Corte dei Conti
Addì 5 Aprile 1950
Africa Ital. Reg. N. 12 Fogl. N. 265
F.to CRISCUOLO

ORDINANZA N. 5

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere al provvisorio assetto giuridico del Territorio;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

Le norme giuridiche esistenti nel Territorio alla data del 31 marzo 1950 — comprese quelle emanate dall'Amministrazione Britannica prima e dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 — continueranno ad essere applicate — salvo quelle di cui al successivo Art. 4 — fino a quando non verranno abrogate, sospese o modificate in tutto o in parte.

Con successive norme sarà provveduto ad integrare e modificare la legislazione territoriale vigente al fine di conformarla ai principi ed alle norme dello Statuto delle Nazioni Unite e dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950.

Art. 2.

Rimane ferma la validità dei provvedimenti e degli atti amministrativi adottati in forza delle norme di cui al precedente articolo 1. Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con provvedimento motivato dell'Amministratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente ordinanza.

Art. 3.

Le nuove norme giuridiche entreranno in vigore nel Territorio il 15° giorno successivo a quello della loro publicazione nel "Bollettino Ufficiale" dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, salvo che con esse non venga stabilito un diverso termine o venga altrimenti disposto.

Le norme di particolare interesse delle popolazioni autoctone saranno inoltre rese note alle popolazioni stesse per mezzo di pubblici bandi o con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo.

Art. 4.

Sono abrogati i seguenti proclami emanati dall'Autorità Britannica:

Proclamation N. 1 del 1° Febbraio 1941 intitolato "Military Jurisdiction".

Proclamation N. 2 del 21 Febbraio 1941 intitolato "War Crimes".

Proclamation N. 17 del 10 Ottobre 1941 intitolato "Application of Italian Laws".

Proclamation N. 19 del 24 Ottobre 1941 intitolato "Juvenile Offenders".

Proclamation N. 6 del 6 Marzo 1942 intitolato "Enemy Trading".

Proclamation N. 12 del 1° Febbraio 1942 intitolato "Bank Accounts".

Proclamation N. 19 del 15 Maggio 1942 intitolato "Oaths and Witnesses".
Proclamation N. 15 del 4 Maggio 1943 intitolato "British Military Administration".
Proclamation N. 27 del 23 Agosto 1943 intitolato "Khadis".
Proclamation N. 33 del 16 Ottobre 1943 intitolato "Enemy Property".
Proclamation N. 1 del 13 Gennaio 1944
Proclamation N. 11 del 18 Ottobre 1944
Proclamation N. 13 dell'11 Dicembre 1946
Proclamation N. 6 del 5 Maggio 1947
} intitolati "Criminal Courts".
Proclamation N. 3 dell'11 Giugno 1949 intitolato "Courts of Inquiry".

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal giorno 1° aprile 1950.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 6

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che, in conformità della sezione B della Risoluzione 289 (IV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 21 novembre 1949 e dell'articolo 23, seconda linea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950 e degli accordi intervenuti tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Sua Maestà Britannica, col 1° aprile 1950 il Governo della Repubblica Italiana ha assunto l'amministrazione provvisoria del Territorio della Somalia e che in conseguenza, con la data del 31 Marzo 1950 è cessato l'esercizio, nel Territorio stesso, dei poteri del Governo di Sua Maestà Britannica;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

A tutti gli effetti giuridici, l'Amministrazione Fiduciaria Italiana del territorio della Somalia, ai sensi dell'art. 23, seconda linea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 Gennaio 1950, decorre dal 1° aprile 1950.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1950.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 7

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 Febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare norme di provvisoria integrazione ed aggiornamento di quelle vigenti nel Territorio in materia giudiziaria;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA

Art. 1.

In tutte le disposizioni dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, all'espressione "sudditi coloniali od assimilati" deve intendersi sostituita quella di "somali e stranieri giuridicamente ad essi equiparabili".

Art. 2.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento giudiziario per il Territorio in applicazione dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria a Ginevra, il 27 gennaio 1950, tutte le attribuzioni devolute, in materia giudiziaria, dall'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, e da altre leggi e regolamenti in vigore nel Territorio, al "Governatore", saranno esercitate dall'Amministratore.

Art. 3.

Fino a quando non venga diversamente disposto, le decisioni giudiziarie e gli altri atti che, in base alle disposizioni vigenti nel Territorio, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno l'intestazione "In nome della legge". Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dal 1° Aprile 1950 e fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, il limite di valore della competenza del conciliatore in materia civile e commerciale è fissato in £ 10.000 e quello della competenza del pretore in £ 100.000.

Le decisioni di valore superiore alle £ 2000 sono appellabili.

Art. 5.

I limiti minimo e massimo della pena della multa comminata dal codice penale sono elevati, rispettivamente, a lire 400 ed a £ 400.000; quelli della pena dell'ammenda, rispettivamente a £ 160 ed a L. 80.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa o l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 6.

Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, comminate per i singoli reati, dal codice penale o dalle leggi speciali nonchè le altre sanzioni pecuniarie espresse in lire italiane comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per otto.

E' ugualmente moltiplicato per otto il limite di pena pecuniaria stabilito per l'appellabilità delle sentenze e quello stabilito per la determinazione della competenza per valore in materia penale degli organi giudiziari del Territorio.

Art. 7.

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 400 lire, o frazione di 400 lire per un giorno di pena detentiva.

Art. 8.

Agli effetti della determinazione in concreto delle pene pecuniarie, il rapporto fra lire e scellino Est Africa è fissato nella misura di lire cento per uno scellino.

Art. 9.

Nei reati commessi da somali o da stranieri ad essi giuridicamente equiparabili, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici e di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto, e, nei casi in cui sia comminata congiuntamente una pena detentiva ed una pena pecuniaria, applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria.

Art. 10.

I giudizi in corso alla data del 31 marzo 1950 sono portati, nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'Autorità competente a norma dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638.

Art. 11.

L'articolo 17, n. I, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. D. 20 giugno 1935 n. 1638 è abrogato.

All'abrogazione delle norme emanate dall'Autorità britannica in materia giudiziaria si è provveduto con l'Ordinanza N. 5 in data 12 aprile art. 4.

Art. 12.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINANZA N. 8.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa alle norme giuridiche che devono considerarsi vigenti nel Territorio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al provvisorio ordinamento amministrativo territoriale della Somalia sotto amministrazione italiana, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23, secondo alinea, dell'Accordo di Tutela approvato dal Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria, a Ginevra, il 27 gennaio 1950;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Art. 1.

Il territorio della Somalia è diviso nei seguenti Commissariati regionali:

1.) Commissariato della Migiurtinia - Bender Cassim.
2.) Commissariato del Mudugh - Belet Uen.
3.) Commissariato del Benadir - Mogadiscio.
4.) Commissariato dell'Alto Giuba - Iscia Baidoa.
5.) Commissariato del Basso Giuba - Chisimaio.

Art. 2.

I Commissariati regionali, di cui al precedente articolo 1, sono suddivisi in Residenze, come segue:

1.) Commissariato Regionale della Migiurtinia:

1.) Residenza di Bender Cassim.
2.) » » Alula.
3.) » » Scusciuban.
4.) » » Gardo.

2.) Commissariato Regionale del Mudugh

1.) Residenza di Belet Uen.
2.) » » Galcaio.
3.) » » El Bur.
4.) » » Dusa Mareb.
5.) » » Bulo Burti.

3.) Commissariato Regionale del Benadir:

1.) Residenza di Mogadiscio.
2.) » » Afgoi.
3.) » » Villaggio Duca degli Abruzzi.
4.) » » Merca.
5.) » » Brava.

4.) Commissario Regionale dell'Alto Giuba:

1.) Residenza di Baidoa.
2.) » » Bur Acaba.
3.) » » Oddur.
4.) » » Lugh.
5.) » » Bardera.

5.) Commissariato Regionale del Basso Giuba:

1.) Residenza di Chisimaio.
2.) » » Margherita.

Art. 2.

I Commissari Regionali ed i Residenti esercitano le loro attribuzioni e funzioni applicando le norme di cui al Capo IV dell'O.P.A.M. approvato con R.D. 15 novembre 1937 n. 2708, in quanto compatibili con l'attuale regime giuridico del Territorio e fino all'emanazione di nuove disposizioni.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 1° aprile 1950.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari